

Legge regionale 21 luglio 1976 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 19/08/1986

**Norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei Comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonché norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.**

### **CAPO III**

*Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità*

#### **Art. 12**

Nei confronti dei soggetti interessati alle espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, non trova applicazione il disposto dell' articolo 21 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39.

#### **Art. 13**

All' emanazione dei provvedimenti per le espropriazioni rese necessarie per l'attuazione della presente legge, è delegato l' Assessore regionale ai lavori pubblici.

#### **Art. 14**

I Sindaci dei Comuni considerati dalla presente legge sono delegati ad adottare i provvedimenti autorizzativi dell' accesso agli immobili, per l' esecuzione di misure e rilievi e per la redazione dello stato di consistenza, per la nomina di tecnici incaricati dell' espletamento di tali compiti, nonché dell' emanazione dell' autorizzazione all' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili.